

Codice A1604A

D.D. 11 dicembre 2018, n. 467

Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia della sorgente potabile denominata “Cadonasso”, ubicata nel Comune di Borgomasino (TO).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Borgomasino (TO) nel cui territorio è localizzata la captazione – con nota in data 28 settembre 2018, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 206/2018 del 28 settembre 2018 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Cadonasso*, ubicata nella particella catastale n. 244 del foglio di mappa n. 7, censito al C.T. del medesimo Comune di Borgomasino.

Precedentemente, l’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, nel merito dell’istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note in data 2 luglio 2014, 4 maggio 2016 e 31 luglio 2018, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

La sorgente in esame è ubicata nel settore nord occidentale del territorio comunale, al confine con il Comune di Vestignè (TO), ad una quota di circa 220 metri s.l.m. e fornisce approvvigionamento idrico al territorio comunale; dal punto di vista geomorfologico, la sorgente si imposta in corrispondenza del fondovalle della Dora Baltea, alla base della morena frontale dell’*Anfiteatro Morenico di Ivrea*.

Per la sorgente analizzata non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo tali da permettere l’individuazione della curva di svuotamento; in questo caso la normativa prevederebbe di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato. A titolo di confronto, si è deciso di valutare il grado di vulnerabilità dell’acquifero in funzione delle caratteristiche dello stesso e, a tal fine, è stata presa come riferimento la metodologia di classificazione della vulnerabilità secondo il metodo GNDICI-CNR, che *ha confermato che* l’acquifero alimentante la captazione in esame è contraddistinto da un grado elevato di vulnerabilità intrinseca, corrispondente alla classe “*falda libera in materiali alluvionali (da grossolani a medi) senza alcuna protezione*”.

L’area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall’opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un’orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo, un’estensione a monte pari a 200 metri a partire dalla captazione ed una superficie di 3,40 ettari;
- zona di rispetto allargata, di forma trapezoidale, un’orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e con una superficie a monte pari a 18,50 ettari dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l’elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria “*Elaborato n. A – Studio per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di*

salvaguardia delle captazioni idriche – Oggetto: Planimetria dell'area di salvaguardia - Comune di Borgomasino - Sorgente Cadonasso – Scala 1:2.000”, agli atti con la documentazione trasmessa. All'interno dell'area di salvaguardia i potenziali centri di pericolo individuati sono la concimazione tradizionale chimica e con letame e l'irrigazione con acque superficiali - connessi alla presenza di aree classificate come seminativi - trattamenti con fitosanitari e biocidi - in presenza di aree il cui l'uso del suolo ricade nella classe frutteti e vigneti - fosse biologiche e/o imhoff, pozzi neri a tenuta e dispersori (pozzi perdenti) o eventuali dispositivi di sub-irrigazione a servizio per tutti gli edifici rurali o di civile abitazione che non risultano collegati alla rete fognaria e alcuni tratti di viabilità comunale. Per quanto attiene alla zona di tutela assoluta, non sono stati evidenziati centri di pericolo al suo interno.

La presenza di tali centri di pericolo all'interno dell'area di salvaguardia individuata è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento – non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

L'area di salvaguardia proposta ricade totalmente nel territorio dei Comuni di Borgomasino (TO) e di Caravino (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 con nota del 3 novembre 2014, non hanno fatto pervenire alcuna osservazione in merito alle proposte di definizione presentate.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino, con nota in data 5 dicembre 2014, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii., la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha evidenziato che nella zona di tutela assoluta non sono presenti centri di pericolo, mentre nelle aree di rispetto sono presenti trattamenti con fitosanitari e biocidi, concimazione tradizionale chimica e con letame e irrigazione con acque superficiali, fosse biologiche e/o imhoff, pozzi neri a tenuta e dispersori (pozzi perdenti) o eventuali dispositivi di sub-irrigazione a servizio per tutti gli edifici rurali o di civile abitazione che non risultano collegati alla rete fognaria e alcuni tratti di viabilità comunale, formulando le seguenti osservazioni:

- si provveda alla verifica di eventuali impianti di trattamento delle acque reflue – fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione – a servizio degli insediamenti abitativi non allacciati alla pubblica fognatura presenti nelle zone di rispetto al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza o la loro dislocazione al di fuori della stessa area;
- è necessario verificare l'esistenza di serbatoi interrati di accumulo di sostanze pericolose quali le cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento degli insediamenti abitativi presenti nelle zone di rispetto; nel caso venisse accertata la presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose (idrocarburi da riscaldamento) è fondamentale accertare lo stato di conservazione degli stessi e prevedere, in modo sistematico, delle prove di tenuta certificate. Nella logica dell'eliminazione dei potenziali centri di rischio, nel caso di rilascio da parte dell'amministrazione comunale di nuovi permessi di costruire o ristrutturazione di immobili esistenti, sarà necessario prevedere la limitazione dell'utilizzo di sistemi di riscaldamento che implicino il deposito sotterraneo di sostanze pericolose per le risorse idriche;
- per quanto riguarda i tratti di viabilità ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia è necessario prevedere la manutenzione costante dei sistemi di deflusso delle acque al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque meteoriche o dovute a sversamenti accidentali; dovranno inoltre essere realizzate adeguate opere di protezione dei manufatti di captazione dalle

acque di ruscellamento, ove mancanti, e dovrà essere garantita adeguata manutenzione delle strade sterrate;

– le pratiche agricole quali spandimento di concimi, fertilizzanti o pesticidi svolte all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere effettuate seguendo le indicazioni di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee; pertanto sarà necessario regolamentare l'utilizzo di fertilizzanti e fitosanitari tramite il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari così come previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni agricoli sottoposti a salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino; qualora non venga concordato un Piano non si potranno utilizzare fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

– fra gli elementi caratterizzanti il territorio vi è il canale Naviglio di Ivrea, che interseca sia la zona di rispetto ristretta che la zona di rispetto allargata; pur non essendo esplicitamente un centro di pericolo è opportuna una verifica con l'amministrazione comunale di Borgomasino delle condizioni attuali del canale e dell'eventuale presenza di scarichi di natura civile e/o industriale nel tratto a monte dell'area di salvaguardia proposta.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Ivrea – esaminata la documentazione tecnica prodotta dal Proponente ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 18 dicembre 2014, ha sottolineato che il pubblico acquedotto del Comune di Borgomasino (TO) è approvvigionato esclusivamente dalla sorgente denominata *Cadonasso*. L'acqua, prima della distribuzione all'utenza, è sottoposta di norma ad un trattamento di disinfezione mediante clorazione, mentre non sono previsti trattamenti di tipo chimico.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha dichiarato che, per quanto riguarda le caratteristiche qualitative dell'acqua, dispone dei dati storici dei campioni prelevati nel periodo 2007-2014 sia presso punti di erogazione all'utenza, a valle del trattamento di clorazione, sia presso la vasca di riunione e rilancio dell'acqua della sorgente, a monte del trattamento. Le analisi effettuate non hanno riscontrato particolari criticità dal punto di vista chimico e chimico-fisico, mentre nel periodo 2007-2012 è stata riscontrata la presenza persistente di indici di inquinamento microbiologico (*Batteri coliformi* a 37°C); nel biennio 2013-2014 l'acqua è invece risultata conforme anche rispetto ai valori di parametro microbiologici.

La presenza di indici di contaminazione microbiologica conferma la necessità di censire gli eventuali scarichi degli insediamenti non collegati alla pubblica fognatura e i possibili depositi di letame e altri concimi organici ricadenti nell'area di salvaguardia della sorgente e di regolamentarne la gestione in funzione dei vincoli e dei divieti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, all'interno dell'area di salvaguardia individuata insiste un tratto di canale irriguo Naviglio di Ivrea che potrebbe rappresentare una delle fonti di inquinamento microbiologico, stante anche l'elevato grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia proposta. Dai contenuti della stessa proposta di Piano emerge che la sorgente in esame ricade in ambito collinare e, pertanto, non è richiesto l'approfondimento pedologico. I suoli dei versanti montani e collinari, così come quelli di pianura, detengono una capacità peculiare, maggiore o minore, di proteggere le falde sottostanti in funzione delle loro caratteristiche fisiche e chimiche ma la qualità delle acque delle sorgenti, per le dinamiche idrogeologiche intrinseche che

le caratterizzano, non sono influenzate in maniera rilevante dai suoli circostanti. La classe di gestione agricola sarà quindi desunta esclusivamente dalla definizione della classe di vulnerabilità intrinseca della risorsa idrica utilizzata che, nel caso della sorgente *Cadonasso* è stata valutata con il metodo GOD e risulta essere elevata. Nel mettere in relazione la capacità protettiva del suolo e la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero, in modo da condurre alla definizione della classe di gestione agricola dell'area di salvaguardia, in via cautelativa, vista l'assenza dell'analisi pedologica, si considera che la capacità protettiva del suolo sia bassa e, quindi, i suoli della zona di rispetto, ristretta ed allargata, ricadono nella Classe 1.

Tale valutazione definisce come massima la suscettibilità al rischio di contaminazione della risorsa e tale peculiarità del suolo dovrà costituire il riferimento tecnico cui fare riferimento per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

I terreni appartenenti alla Classe 1 sono caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi a una attenta gestione della tecnica colturale differenziata tra la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43, in data 25 ottobre 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che la sorgente potabile denominata *Cadonasso*, ubicata nel Comune di Borgomasino (TO), è stata inserita nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta della sorgente, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione del manufatto di presa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale ricadente all'interno dell'area di salvaguardia individuata procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di

modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- si provveda ad adottare le opportune misure per la messa in sicurezza dei centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile – fosse biologiche e/o imhoff, pozzi neri a tenuta e dispersori (pozzi perdenti) o eventuali dispositivi di sub-irrigazione a servizio di insediamenti abitativi presenti nella stessa area – al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- nel caso di rilascio di nuovi permessi di costruzione o ristrutturazione di immobili all'interno dell'area di salvaguardia individuata si preveda, da parte del Comune competente, alla limitazione dell'utilizzo di sistemi di riscaldamento che implicino il deposito sotterraneo di sostanze pericolose;
- si provveda a non rilasciare ulteriori autorizzazioni allo scarico di reflui civili ed industriali nel canale Naviglio di Ivrea nel tratto interessato dall'area di salvaguardia così come ridefinita;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia individuata;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia della captazione relativa alla sorgente *Cadonasso* potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino, in data 5 dicembre 2014 – prot. n. 102105;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Ivrea – in data 18 dicembre 2014 – prot. n. 0859/0115032;

viste le note della S.M.A.T. S.p.A., in data 2 luglio 2014 – prot. n. 46302, 4 maggio 2016 – prot. n. 35212 e 31 luglio 2018 – prot. n. 54942, di integrazione alla documentazione inizialmente trasmessa;

vista la determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 206/2018, in data 28 settembre 2018, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 28 settembre 2018 – prot. n. 0003173, di trasmissione degli atti della proposta di definizione di cui sopra;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
D E T E R M I N A

a) L'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata "*Cadonasso*", ubicata nel Comune di Borgomasino (TO), è definita come risulta nella planimetria "*Elaborato n. A – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche – Oggetto: Planimetria dell'area di salvaguardia - Comune di Borgomasino - Sorgente Cadonasso – Scala 1:2.000*" allegata alla

presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale planimetria, non in scala, è conforme all'originale depositata agli atti e verrà trasmessa tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole che interessano l'area di salvaguardia della sorgente *Cadonasso*, all'interno dell'area di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali e l'accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e l'uso di prodotti fertilizzanti, mentre nell'area di rispetto allargata è possibile la stabulazione e il pascolo del bestiame purché nei loro effluenti non si superi il carico di azoto di 170 kg per ettaro.

Le concimazioni dovranno essere condotte tenendo conto degli apporti e dovranno limitarsi a bilanciare le asportazioni prevedibili dimostrate a mezzo della compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, secondo le previsioni del regolamento regionale 9/R/2002 e l'azoto somministrato non potrà eccedere il limite di 170 kg annui per ettaro.

Le concimazioni fosfatiche e potassiche dovranno apportare al terreno quantitativi rispettivamente di fosforo e di potassio pari ai prevedibili consumi delle colture senza mai superare le dotazioni per il fosforo assimilabile di 25 parti per milione (ppm) se valutate con il metodo Olsen ovvero le 62,5 ppm se valutate con il metodo Bray-Kurtz e per il potassio le 180 ppm.

Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari, l'Allegato B del regolamento 15/R del 2006 prevede per la Classe 1 prescrizioni differenziate per la zona di rispetto ristretta e per la zona di rispetto allargata. Nella zona di rispetto ristretta è sempre vietato l'uso dei prodotti fitosanitari; nella zona di rispetto allargata, invece, il regolamento 15/R/2006 prevede che i trattamenti possano essere effettuati con i prodotti ammessi dal regolamento CEE 834/2007 e dal regolamento CEE 889/2008 relativa al metodo di produzione biologica.

Nell'area di salvaguardia è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Nelle aree urbanizzate è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a verde privato ed in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

c) Il Comune di Borgomasino e la Città Metropolitana di Torino dovranno adottare tutti i necessari provvedimenti tecnici e amministrativi utili a salvaguardare il canale Naviglio di Ivrea nei pressi ed a monte della sorgente, ed in particolare non rilasciare ulteriori autorizzazioni allo scarico di reflui civili ed industriali nel medesimo canale nel tratto interessato dall'area di salvaguardia così come ridefinita.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Borgomasino (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta della sorgente, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione del manufatto di presa.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Borgomasino – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Borgomasino (TO) e di Caravino (TO) affinché gli stessi provvedano a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia, con particolare riguardo a:
 - nel caso di rilascio di nuovi permessi di costruzione o ristrutturazione di immobili, prevedere la limitazione dell'utilizzo di sistemi di riscaldamento che implicino il deposito sotterraneo di sostanze pericolose;
 - predisporre piani d'intervento atti a superare la mancanza di rete fognaria degli edifici ricompresi all'interno dell'area di salvaguardia individuata;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale ricadente all'interno dell'area di salvaguardia individuata procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
 - verificare gli eventuali potenziali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile – fosse biologiche e/o imhoff, pozzi neri a tenuta e dispersori (pozzi perdenti) o eventuali dispositivi di sub-irrigazione a servizio di insediamenti abitativi presenti nella stessa area – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

I Funzionari Estensori
Massimiliano Petricig
Fabio Robotti